



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 57 del 23/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 20 aprile 2015, n. 89

Consorzio Metropolis a r.l. di Molfetta (BA). Richieste di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del Comune di San Severo (FG), in relazione alle istanze di autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Comunità Alloggio, con dotazione di n. 8 posti letto ciascuna, da ubicare alla Via Marino n. 6 ed alla Via Don Aldo Prato n. 17. Parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/9/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente a oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014.

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 2 "La Comunità alloggio, ovvero struttura residenziale socio-riabilitativa a più elevata intensità assistenziale, con copertura assistenziale per 12 ore giornaliere, accoglie utenti relativamente autonomi sul piano della soddisfazione dei bisogni di vita quotidiana e con abilità psicosociali sufficientemente acquisite."

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (...)"

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006".

Il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), nelle more della ridefinizione dei parametri stabiliti dal R.R. 3/06 per le diverse tipologie di strutture riabilitative psichiatriche, prevista nella relazione conclusiva della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica, con nota prot. nn. A00-081/2109/APS1 del 27/05/2013 ha sospeso il procedimento istruttorio connesso alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di San Severo (FG), con note prott. nn. 3799, 3800 e 3820 del 27/02/2013, in relazione alle istanze trasmesse dal Consorzio di Cooperative Sociali Metropolis a r.l. di Molfetta, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 3 Comunità Alloggio (art. 2 R.R. n. 7/2002) da ubicare, rispettivamente, in Via Marino n. 6, in Via 2 Giugno n. 220 ed in Via Don Aldo Prato n. 17.

Posto che il Responsabile S.U.E. del Comune di San Severo ha precisato, in ciascuna delle richieste inoltrate, "che quest'Ufficio non ha potuto verificare la conformità del progetto alle disposizioni contenute nel regolamento n. 3 del 13 gennaio 2005 in quanto la richiesta era priva di allegati grafici, né risulta pervenuta, alla data odierna alcuna istanza per il cambio di destinazione d'uso dell'immobile di cui all'oggetto", con la stessa nota n. 2109 del 27/05/2013 il Servizio APS ha altresì precisato che, successivamente alla predetta ridefinizione del fabbisogno, le suddette richieste di verifica di compatibilità, previa la necessaria integrazione documentale, sarebbero state valutate ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

Per quanto concerne l'ambito territoriale del medesimo DSS FG 51 - San Severo è successivamente

pervenuta al Servizio APS, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., la richiesta di verifica di compatibilità del Comune di San Severo- prot. n. 11280 del 21/06/2013, relativa all'istanza di autorizzazione alla realizzazione del 03/06/2013 della "Rigenera Vita S.r.l." di San Severo per n. 2 Comunità Alloggio, da ubicare nell'"area contraddistinta in catasto terreni al foglio 30 p.lla 2078", che "risulta qualificata come C1.3 "Aree residenziali di espansione interstiziali o marginali" di cui all'art. 37 del PUG adottato (...)"

Successivamente la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa (07/11/2013) si applichino i seguenti principi e criteri:

"1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre."

Considerato che non si era in grado di prevedere i tempi di conclusione della ridefinizione, da parte del Gruppo di lavoro incaricato, dei parametri previsti dal R.R. n. 3/2006, con nota prot. n. A00-081/4661/APS1 del 30/12/2013 il Servizio APS ha riavviato, per quanto riguarda l'ambito territoriale riferito al DSS FG 51 - San Severo, il procedimento istruttorio sospeso con nota prot. n. A00-081/2109/APS1 del 27/05/2013, relativo alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di San Severo a seguito delle istanze del Consorzio Metropolis per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 3 Comunità Alloggio, procedendo, contestualmente, all'esame della richiesta di verifica di compatibilità del medesimo Comune, innanzi citata, relativa all'istanza della Rigenera Vita S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Comunità Alloggio.

Pertanto, atteso che:

- il fabbisogno definito dal Regolamento Regionale n. 3/2006 per la tipologia di struttura Comunità Alloggio, sulla base della popolazione della ASL FG, è di n. 48 posti letto (0,75 p.l. ogni 10.000 abitanti);
- risultavano operanti n. 3 Comunità Alloggio private, di cui n. 2 accreditate, per un numero complessivo di n. 24 posti letto;
- risultava pertanto un fabbisogno residuo di n. 24 posti letto, pari a n. 3 strutture di tipologia Comunità Alloggio;

il Servizio APS, con la suddetta notaprot. n. A00-081/4661/APS1 del 30/12/2013, ha invitato il Direttore Generale della ASL FG, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. 502/92, dell'art. 7, comma 2 della L.R. 8/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037/2013, ad esprimere un parere in ordine, tra le altre, alle sopra riportate richieste di verifica di compatibilità trasmesse da codesto Comune (relative all'ambito territoriale del DSS FG 51 - San Severo), "in relazione all'allocazione delle Comunità Alloggio già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, in conformità con i principi ed i criteri, sopra richiamati, di cui alla D.G.R. n. 2037/2013, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL."

Il Direttore Generale ed il Direttore del DSM della ASL FG, con nota prot. n. U.0009099 del 03/02/2014, integrata con nota prot. n. U.0028176 del 31/03/2014, hanno, tra l'altro, espresso "parere favorevole alla realizzazione di n. 2 Comunità Alloggio nel territorio del distretto di San Severo, come da fabbisogno espresso con deliberazione D.G. n. 1758 dell'8/10/2010 e sulle cui motivazioni si è già fatto menzione nelle premesse, con la scelta precisa di privilegiare strutture h12 rispetto a quella h24 (...)"

Con nota prot. n. A00-081/2181/APS1 del 17/06/2014 il Servizio APS, al fine di poter concludere i sub-procedimenti relativi alle richieste di verifica di compatibilità, ha chiesto al Comune di San Severo "di comunicare se il Consorzio Metropolis ha successivamente trasmesso copia del progetto e dei relativi allegati grafici e se sono stati adottati i provvedimenti di cambio di destinazione d'uso degli immobili, e, in caso positivo:

- di trasmettere allo scrivente Servizio copia della relativa documentazione;
- di comunicare se codesto Comune ha positivamente verificato la conformità dei progetti alle disposizioni contenute nei regolamenti regionali n. 7/2002 e n. 3/2005 e s.m.i.."

In riscontro alla sopra riportata nota del Servizio APS, il Dirigente dell'Area V Urbanistica e Attività Produttive del Comune di San Severo, con note prott. nn. 0003488, 0003491 e 0003494 del 20/02/2015, ha confermato la verifica positiva della conformità dei progetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 3/2005 e trasmesso la relativa documentazione.

Premesso che, con istanza prot. n. 501 del 31/05/2014, ai sensi della Legge n. 241/90 il legale rappresentante del Consorzio Metropolis a r.l. di Molfetta ha chiesto e ottenuto accesso agli atti relativi alla "corrispondenza intercorsa tra il Servizio APS e la Asl Fg, successiva alla nota del 30 dicembre 2013, inerente il parere di compatibilità da rilasciare (...)", con nota prot. n. 412 del 02/03/2015, acquisita da questo Servizio con prot. n. AOO_151/12937 del 03/03/2015, il medesimo legale rappresentante ha comunicato che "poiché il rilascio dello stesso parere è subordinato alla duplice rispondenza del fabbisogno territoriale e della programmazione aziendale e poiché quest'ultima prevede la realizzazione di solo due Comunità Alloggio nel Comune di San Severo, chiediamo che vengano prese in considerazione le istanze riferite ai siti di Via Don Aldo Prato civ. 17 e Via Marino civ. 6 (...)"

Per quanto sopra esposto;

considerato che:

- relativamente all'ambito del DSS FG51-San Severo, in relazione alle istanze presentate dal Consorzio Metropolis a r.l. per la realizzazione di n. 3 Comunità Alloggio (C.A.) e dalla Società Rigenera Vita S.r.l. per la realizzazione di n. 2 C.A., può essere rilasciato parere positivo di compatibilità solo per n. 2 C.A.;
- la su citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 ha stabilito, al punto 4) sopra riportato, che la rispondenza al duplice parametro (del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale) sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata;
- come indicato al punto 5) della medesima DGR 2037/2013, solo "in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, potrà soccorrere, in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale, quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre";
- le richieste di verifica di compatibilità relative all'ambito del DSS FG51-San Severo, trasmesse dal Comune di San Severo in relazione all'istanza della Rigenera Vita S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Comunità Alloggio ed alle istanze del Consorzio Metropolis a r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 3 Comunità Alloggio, corrispondono in egual misura al predetto duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale;
- il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede, all'art. 5, che le "Le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne devono essere allocate nell'abitato cittadino in modo da agevolare i processi di socializzazione e collegate in rete con le altre strutture del Dipartimento di salute mentale della A.S.L.";
- il concetto di "abitato cittadino" è certamente sovrapponibile a quello di "centro abitato", la cui delimitazione è stata individuata dall'art. 3, comma 1 punto 8 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 - Codice della Strada, come "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accesso veicolare o pedonali sulla strada.";
- con Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6709 del 29/12/1997 - "Direttive in ordine all'individuazione dei tratti di strade statali, regionali e provinciali all'interno dei centri abitati, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di attuazione del nuovo codice della strada", è altresì ribadito, al punto 1), che "La delimitazione del centro abitato deve essere fatta in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di «raggruppamento continuo» ed è chiarito che "Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: «strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico» con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc. (...)";
- le sedi prescelte dal Consorzio Metropolis a r.l. per la realizzazione di Comunità Alloggio nel Comune di San Severo, in Via Don Aldo Prato civ. 17 e Via Marino civ. 6, risultano ubicate nella zona urbana del predetto Comune;
- le sedi individuate dalla Rigenera Vita S.r.l. per la realizzazione di n. 2 Comunità Alloggio nel Comune di San Severo, ubicate nell'area contraddistinta in catasto terreni al foglio 30 p.la 278, qualificata C1.3 - "Aree residenziali di espansione interstiziali o marginali", risultano indicate, a pagina n. 69 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUG (Piano Urbanistico Generale) del Comune di San Severo, al Titolo pIII, quali Aree da assoggettare a piano urbanistico esecutivo (PUE), ed all'art. p37 - C1: "Aree residenziali di

espansione interstiziali o marginali” è specificato che:

“37.1 - La zona C1 comprende le aree destinate ad un’espansione per funzioni residenziali e altre funzioni di servizio coordinate negli interstizi o ai margini dell’abitato al fine di pervenire ad una più adeguata terminazione dello stesso abitato verso il territorio agricolo.

37.2 - L’intervento è subordinato alla formazione, in relazione alle dimensioni e alle specifiche esigenze urbanizzative della singola area e del suo contesto, di uno specifico strumento urbanistico esecutivo (PUE), nel rispetto, oltre che delle disposizioni del “Documento regionale di assetto Generale (DRAG) - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)”, dei parametri urbanistici dei successivi paragrafi. (...);

- le sedi richieste dalla Società Rigenera Vita S.r.l. all’attualità non possono quindi ascrivere al concetto di “abitato cittadino”, per cui, con riferimento all’integrazione del duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, prevista dal riportato punto 4) della DGR 2037/2013, ed in particolare alla valutazione dei requisiti attinenti all’ubicazione delle sedi individuate, le istanze prodotte dal Consorzio Metropolis a r.l. per la realizzazione di strutture di riabilitazione psichiatrica - Comunità Alloggio in Via Don Aldo Prato n. 17 ed in Via Marino n. 6 sono maggiormente aderenti ai requisiti di cui all’art. 5 del R.R. n. 7/2002, relativamente all’ubicazione delle strutture “nell’abitato cittadino”, rispetto all’istanza presentata dalla Rigenera Vita S.r.l. per la realizzazione di n. 2 Comunità Alloggio nell’area contraddistinta in catasto terreni al foglio 30 p.lla 278;

precisato altresì che, qualora per le richieste di verifica di compatibilità per l’ambito territoriale del DSS FG 51 - San Severo, già pervenute alla data di approvazione della DGR n. 2037 del 07/11/2013 (quelle del Consorzio Metropolis e quella della Rigenera Vita srl), si fosse ravvisata una “rispondenza in eguale misura” ai sensi del sopra riportato punto 5) della medesima D.G.R. n. 2037/2013, la verifica di compatibilità positiva sarebbe stata riconosciuta alle richieste cronologicamente anteriori, che corrispondono comunque a quelle trasmesse dal Comune di San Severo in relazione alle istanze del Consorzio Metropolis;

si propone di esprimere parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo (FG), ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in relazione alle istanze del Consorzio Metropolis a r.l. di Molfetta (BA) di autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Comunità Alloggio, con dotazione di n. 8 posti letto ciascuna, da ubicare in Via Don Aldo Prato n. 17 ed in Via Marino n. 6, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale” (comma 3, art. 20, L.R. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti
Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile del Servizio
programmazione assistenza ospedaliera
e specialistica e accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

letta la proposta formulata dal funzionario e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di esprimere parere favorevole al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di San Severo (FG), ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in relazione alle istanze del Consorzio Metropolis a r.l. di Molfetta (BA) di autorizzazione alla realizzazione di n. 2 Comunità Alloggio, con dotazione di n. 8 posti letto ciascuna, da ubicare in Via Don Aldo Prato n. 17 ed in Via Marino n. 6, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (comma 32, art. 3, L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (comma 3, art. 20, L.R. n. 8/2004);

- di notificare il presente provvedimento:

- al Comune di San Severo (FG);

- al Legale Rappresentante del Consorzio di Cooperative Sociali a r.l. Metropolis, con sede legale in Molfetta (BA) al Viale Pio XI n. 48/41-42;

- al Direttore Generale della ASL FG;

- al Direttore del DSM della ASL FG;

- al Dirigente del Servizio PATP.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento/all'Albo Telematico (ove disponibile);

b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio ad interim
Vincenzo Pomo
